



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 11 alla Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (CER)

Valide dal 1° gennaio 2019

318.102.0711 CER

11.18

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento contiene una correzione al N. 2002 e una al N. 3012. Quest'ultima consiste nell'adeguamento dell'importo del limite inferiore dei redditi della tavola scalare dei contributi.

- 2002
1/19 I salari netti devono essere convertiti in salari lordi solo dopo aver dedotto la franchigia.
- 3012
1/19 Se dopo la deduzione della franchigia il reddito da lavoro conseguito è inferiore a 9 500 franchi l'anno, le persone aventi raggiunto l'età pensionabile non devono versare il contributo minimo, bensì un contributo AVS/AI/IPG del 5,196 per cento del reddito rimasto dopo la deduzione.